



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

Provincia Palermo

SETTORE URBANISTICA

Art. 5 - Caratteristiche del permesso di costruire

La presente concessione è rilasciata a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.

Art. 6 - Prescrizioni speciali

Che siano osservate tutte le prescrizioni contenute nei pareri sopraccitati.

Con la comunicazione dell'inizio dei lavori la ditta dovrà comunicare il responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Si evidenzia che gli immobili e le opere che hanno beneficiato di aiuti regionali per l'agricoltura non possono essere distolti dalla destinazione per la quale è stato concesso l'aiuto per almeno dieci anni dalla data di fine lavori.

Sono fatti salvi ulteriori pareri di competenza di Amministrazioni diverse da quella comunale.

Pratica n. 7822 Anno 2016

C.F. 0047500 082 4



PERMESSO DI COSTRUIRE n. 02/2016 del 10.11.2016



Il Responsabile del Settore

Cosima Orlando
Arch. Cosima Orlando

La sottoscritta dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui essa è subordinata ed inoltre autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi della L. 675/96, e successive modifiche ed integrazioni per le finalità inerenti il rilascio del provvedimento.

Castronovo di Sicilia 10.11.2016

IL CONCESSIONARIO

Tommaso Orlandi

Diritti di Segreteria
€ 150,00
Reg. n. 114/16

- Premesso che in data 05.04.2012 è stata rilasciata, alla Sig.ra Porcaro Ornella, nata a Palermo il 07.09.1976, c.f. PRC RLL 76P47 G273Z e residente a Baucina prov. (PA), in Via Giulio Cesare n° 70, nella qualità di amministratore unico dell'Azienda Agricola San Luca s.r.l. con sede in Baucina (PA) via Umberto I n. 97 P.I. 05427650824 concessione edilizia n. 10/2012 per la realizzazione, su un appezzamento di terreno identificato al catasto terreni al foglio di mappa 16 particella n. 338 di ha 14.87.33 e in parte nell'area identificata al catasto fabbricati al foglio di mappa 16, particella n. 339, categ D10, in agro di Castronovo di Sicilia nella Contrada "San Luca, di un miglioramento fondiario consistente nella costruzione di un fabbricato destinato in parte a deposito mezzi e in parte a caseificio della superficie complessiva coperta di mq. 249,69, di un locale caldaia ed opere d'arte, ristrutturazione del fienile, ristrutturazione e ampliamento della stalla, ampliamento della concimaia aventi le seguenti dimensioni di ml. 14,60 x 9,60 x 2,00, costruzione di un vascone in terra per convogliamento reflui delle dimensioni di mt. 21,00 x 17,00, sistemazione di stradella di accesso, dismissione delle coperture in eternit e rifacimento delle stesse con lastre isolate ondulate;
- Fatto presente che la suddetta concessione è scaduta in quanto i lavori di cui sopra sono iniziati in data 25.03.2013 e non completati nei successivi tre anni;
- Vista la domanda presentata in data 16.09.2016 prot. n. 7822, con la quale la suddetta Porcaro Ornella, nel comunicare che, rispetto alla C.E. sopra citata, è stato realizzato il fabbricato destinato in parte a deposito mezzi in parte a caseificio e che non intende realizzare gli altri interventi, chiede il permesso di costruire per il completamento del fabbricato e contestuale cambio di destinazione d'uso della parte di fabbricato destinato a caseificio da destinare, anch'esso a deposito macchine attrezzi agricoli;
- Visto il progetto dei lavori ed i disegni allegati alla domanda stessa;
- Fatto presente che i fabbricati esistenti sono stati dichiarati agibili/abitabili con certificato rilasciato da questo Comune in data 18.02.1987, pratica n. 44/87;
- Visti gli strumenti urbanistici vigenti;
- Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;
- Vista la L. R. n.16 /2016 con la quale è stato recepito con modifiche il D.P.R.380/01;
- Visto l'art. 15 del D.P.R. n. 380/01 come recepito con modifiche dall'art. 6, della L.R. 16/2016, comma 4;
- Visto l'art. 33 delle norme di attuazione al PRG inerenti le attività esercitabili in Z.T.O. "E"
- Visto il Capo IV del Titolo II della legge 17 agosto 1942, n°1150, e la legge 6 agosto 1967, n°765;
- Vista la L.R. n. 71/78,
- Vista la Legge n°47 del 28/2/1985, e L.R. 10/8/1985 n°37 e successive modifiche ed integrazioni;

- Viste le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n°303 e successive modifiche ed integrazioni;
- Viste le leggi regionali 31 marzo 1972, n°19, 26 maggio 1973, n° 21;
- Visto l'art. 96 della L. R. n. 11/2010 inerente la semplificazione degli adempimenti di competenza delle Aziende sanitarie provinciali;
- Vista l'Autocertificazione resa dal progettista in data 16.09.2016, ai sensi del comma 1 dell'art. 96 della L. R. n. 11/2010, circa la conformità del progetto di cui all'oggetto alle norme igienico sanitarie;
- Vista l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. 20 del R.D.L. 1126/1926, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste il 24.02.2012 prot. n. 23108;
- Vista l'autorizzazione rilasciata dal Genio Civile, ai sensi dell'art. 18 della L. 64/74, in data 17.05.2016, prot. n. 184532;
- Visto l'art. 56, avente per oggetto *Imprenditori agricoli*, della L.R. 4/2003;
- Vista la circolare n. 047470 del 24.05.2006 dell'Assessorato Agricoltura e Foreste avente per oggetto: *Indirizzo applicativo per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) nella Regione Sicilia*;
- Visto l'art. 58 della L.R. 4/2003, di cui recita che gli immobili e le opere che hanno beneficiato di aiuti regionali per l'agricoltura non possono essere distolti dalla destinazione per la quale è stato concesso l'aiuto per almeno dieci anni dalla data di fine lavori;
- Vista la L.R. n. 17/94;
- Vista la L.R. n. 5/2011;
- Preso atto che il richiedente ha il necessario titolo per richiedere il permesso a costruire, come risulta dal contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo 3 sezione staccata di Misilmeri, in data 23.04.2009, al n. 3014 Mod. 3.

RILASCIA

All' **Azienda Agricola San Luca s.r.l.** con sede in Baucina (PA) via Umberto I n. 97 P.I. 05427650824 rappresentata nella qualità di amministratore unico dalla Sig.ra Porcaro Ornella nata a Palermo il 07.09.1976, c.f. PRC RLL 76P47 G273Z e residente a Baucina prov. (PA) in Via Giulio Cesare n. 70,

PERMESSO DI COSTRUIRE

per il completamento del fabbricato non ultimato nei termini stabiliti dalla concessione edilizia n. 10/2012 del 05.04.2012 e contestuale cambio di destinazione d'uso della parte dello stesso destinato a caseificio da destinare a deposito macchine attrezzi agricoli ricadente su un appezzamento di terreno identificato al catasto terreni al foglio di mappa **16** particella n. **338** di ha 14.87.33 sito in agro di Castronovo di Sicilia nella Contrada "**San Luca**, secondo il progetto, che si allega quale parte integrante del presente atto.

Art. 2 - Contributo per il rilascio del permesso di costruire

Articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001, come recepito dall'Art. 7 della L.R. 16/2016

Trattandosi di caso previsto dall'art. 17 del DPR 380/2001 come recepito con modifiche dall'art. 8 della L.R. 16/20016, 3° comma, lettera a), il presente permesso a costruire è rilasciato a titolo gratuito giusta autocertificazione rilasciata dal richiedente nella quale viene attestato il permanere dei requisiti riportati nella C.E. n. 10/2012 del 05.04.2012 in ordine al reddito e all'iscrizione alla Camera del Commercio;

Art. 3 - Obblighi e responsabilità del titolare del permesso di costruire

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato; il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di Controllo; nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) il nome e cognome del responsabile della sicurezza D.Lgs. 81/2008;
- 4) la Ditta (o le Ditte) esecutrice dei lavori;
- 5) la data e il numero della presente concessione;
- 6) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;

Ove si intenda dare esecuzione a strutture in C.A. ed in acciaio indicate nell'art.1 della legge 5 novembre 1971, n°1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art.4, prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art.7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Prima di avanzare domanda di abitabilità o di uso, il titolare della concessione deve presentare (ove occorra) il Certificato di Collaudo del Comando dei Vigili del Fuoco.

Il concessionario deve inoltre osservare le norme delle leggi 10 maggio 1976, n°319 e successive modificazioni e regolamenti di attuazione per la tutela della acque dall'inquinamento; 31 marzo 1968, n° 186 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni.

Art. 4 - Efficacia temporanea e decadenza del permesso di costruire

I lavori debbono essere iniziati entro anni uno dalla data di rilascio del presente provvedimento ed ultimati, e l'immobile reso abitabile e/o agibile entro 3 anni dalla data di inizio dei lavori.

I termini che precedono sono prorogati di due anni rispettivamente di inizio e ultimazione, previa comunicazione motivata dell'interessato da notificarsi prima della scadenza dei medesimi termini, a condizione che i lavori da eseguirsi non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici, approvati o adottati, salvo comunicazione della dichiarazione di inizio lavori.

La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.

La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati.